



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE  
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA  
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Coordinamento Gestione Giuridica  
del Personale Regionale in Servizio

Reclutamento del Personale – Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati  
Fax 0917073470 Telefono 0917073288 - 0917073311

PROT/G/2011/ 185009

DEL \_\_\_\_\_

Oggetto : Trattamento di fine rapporto – Anticipazione

Al Dirigente Generale  
SEDE

Con il presente si sottopone alla attenzione della S.V. il tema, indicato in oggetto, dell'anticipazione del "trattamento di fine rapporto" e delle norme in materia vigenti a livello statale che, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 10 comma 1 della legge regionale maggio 1986, n. 21, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti regionali. Scopo dell'odierna relazione è segnalare l'esigenza che l'Amministrazione regionale si doti di uno strumento che regolamenti e consenta ai dipendenti regionali di fruire del beneficio dell'anticipazione del proprio TFR.

A tal fine si procede con una breve esposizione dell'argomento e della disciplina cui esso fa riferimento seguiti da schemi di disegno di legge e di regolamento.

Nell'area del pubblico impiego sono erogati, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine servizio (per i dipendenti regionali indennità di buonuscita) e il trattamento di fine rapporto.

In ambito regionale il riconoscimento dell'indennità di buonuscita è previsto dalla l.r. 23 febbraio 1962 n. 2 modificata, per le modalità di calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dall'art. 20 della l.r. 21/2003.

La norma che disciplina l'anticipazione della buonuscita è l'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11; il relativo regolamento di attuazione è stato introdotto dal decreto presidenziale 31 luglio 1991, n. 41.

Per i dipendenti regionali assunti in esito a concorsi indetti dopo la pubblicazione della l.r. 9 maggio 1986, n. 21 trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale previsto

per i dipendenti civili dello Stato e, per effetto di questo rinvio, anche le norme previste per detto personale in materia di TFR.

L'istituto del TFR, regolato dall'art. 2120 del codice civile, è stato esteso ai pubblici dipendenti dall'art. 2, comma 5, della legge 335 1995.

Trattasi dei dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vale a dire il personale cosiddetto contrattualizzato.

In particolare sono in regime di TFR:

- i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio al 30/05/2000 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20/12/1999) o stipulato successivamente;
- i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000.

L'articolo 2120 c.c. disciplina le modalità di calcolo del Tfr, nonché i casi in cui il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro ha diritto di ottenere un anticipo dello stesso trattamento.

La possibilità di ottenere l'anticipazione è subordinata, ai sensi della richiamata disposizione codicistica, alle seguenti condizioni:

- il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio;
- l'anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70 % del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
- l'anticipazione deve essere altresì contenuta nei limiti del 10 % degli aventi titolo e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti;
- l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione

L'importo anticipato deve essere portato in detrazione dal TFR spettante a fine rapporto.

L'art. 5 D.Lgs. 151/2001 e l'art. 7 Legge 53/2000 hanno introdotto la possibilità di ottenere l'anticipo del TFR per eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore.

Le disposizioni di cui all'art. 2120 c.c., sopra riassunte, tuttavia, *non sono immediatamente applicabili al TFR a favore del dipendente pubblico.*

L'art. 2 della legge 335/1995 che, come detto, ha esteso ai nuovi assunti nelle pubbliche amministrazioni l'istituto del TFR, ha, con il comma 6, affidato alla contrattazione collettiva di stabilirne le modalità di attuazione

L'Accordo ARAN / Confederazioni sindacali sottoscritto il 29 luglio 1999 (in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici), per l'attuazione della legge 335/95, ha stabilito che "le condizioni per l'armonizzazione pubblico - privato in materia di anticipazione saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica".

All'interno dell'unica categoria dei dipendenti regionali, come emerge da quanto fin qui detto, alcuni di essi si trovano in regime di indennità di buonuscita, altri di TFR. Ad alcuni è concessa la possibilità di ottenere l'anticipazione dell'indennità dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro (la l.r. e il regolamento sopra citati costituiscono la disciplina di riferimento), ad altri no (al pari dei dipendenti statali).

Con la presente per le valutazioni della S.V. si trasmettono le ipotesi di interventi normativi e regolamentari, di cui agli allegati che seguono, che, ove condivisi, possono costituire base di partenza per dare - attraverso la contrattazione collettiva - uniforme applicazione alla materia ed uguali condizioni di accesso al beneficio per tutti i dipendenti regionali.

Il Dirigente del Servizio  
(Vaccaro)  
*Vaccaro*

**REGIONE SICILIANA**  
**REGOLAMENTO ANTICIPAZIONE DI INDENNITA' DI BUONUSCITA E DEL**  
**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

In esecuzione di quanto previsto da..... viene definito il Regolamento per l'erogazione della anticipazione sull'indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto dei dipendenti della Regione Siciliana.

**Art. 1 - INTRODUZIONE**

Con il presente accordo le Parti stipulanti, nel comune intento di dare completa attuazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, definiscono i criteri applicativi in ordine alla anticipazione sull'indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto in conformità a quanto previsto dall'articolo 2120 codice civile e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2 - BENEFICIARI**

Hanno titolo a chiedere l' anticipazione dell' indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto i dipendenti regionali con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell'attribuzione dello stesso trattamento alla data di presentazione della domanda.  
Sono escluse le anzianità convenzionali improduttive di effetti ai fini dei predetti trattamenti.

**Art. 3 - LIMITI NUMERICI**

Le richieste di anticipazione sono soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo all'anticipazione di ciascuno dei trattamenti di cui all'articolo 1 e comunque nei limiti del 4% del numero totale dei dipendenti.  
Al tal fine si fa riferimento al numero del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno.

Le istanze sono evase secondo l'ordine cronologico di ricezione da parte dell'Amministrazione.

La presentazione dell'istanza avviene esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio competente.

L'amministrazione darà comunque priorità alle istanze presentate per spese sanitarie alle quali è riservato ogni anno il 25% della quota concedibile.

Le domande presentate in eccedenza rispetto al predetto limite annuale, vengono riportate nello stesso ordine al 1° gennaio dell'anno successivo e sono soddisfatte - sempreché permangano i requisiti prescritti - nell'ambito del limite annuale stabilito per l'anno stesso.  
La parte di aliquota (arrotondata all'unità superiore) degli aventi diritto eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo .

**Art. 4 - MISURA DELL'ANTICIPAZIONE**

La misura massima dell'anticipazione che può essere ottenuta è pari al 70% dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione della domanda al netto di qualsivoglia parte del medesimo trattamento già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del dipendente interessato.

L'ammontare dell'anticipazione viene detratto a tutti gli effetti dai trattamenti dovuti al termine del rapporto di lavoro e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta.

#### **ART. 5 - REITERAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA**

L'anticipazione può essere reiterata fino a che l'importo lordo erogato, cumulando le somme già liquidate per precedenti anticipazioni, non ecceda nel suo complesso il 70% dell'ammontare dell'indennità di buonuscita del dipendente interessato spettante al momento dell'ultima richiesta.

#### **ART. 6 - TITOLI PER L'ANTICIPAZIONE**

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di sostenere:

a) spese sanitarie per terapie, interventi straordinari, protesi, assistenza infermieristica riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e comunque in relazione ad oneri collegati all'infermità necessari per il dipendente, e i familiari conviventi e fiscalmente a carico, e riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. A tal fine sono considerati a carico i familiari per i quali è concessa detrazione ai fini della imposizione del reddito delle persone fisiche.

La necessità delle terapie e degli altri interventi previsti alla lettera a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Qualora la prestazione per cui è richiesta l'anticipazione riguardi un familiare convivente e a carico, il richiedente dovrà produrre documentazione idonea a provare lo stato di fatto e diritto in essere. Il concetto di convivenza va ricondotto a tutte quelle situazioni in cui il familiare e il dipendente abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.

b) spese per l'acquisto di prima casa da destinare all'impiegato stesso o a ciascuno dei suoi figli maggiorenni a condizione che l'impiegato, il coniuge o il convivente *more uxorio*, nonché, in caso di acquisto di abitazione da destinare al figlio dell'impiegato, lo stesso figlio beneficiario, il coniuge o il convivente *more uxorio*, non siano proprietari di appartamento adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

A tal fine è considerata inadeguata l'abitazione quando abbia un numero di vani, esclusi i servizi, ripostigli e accessori, inferiore al numero dei componenti del nucleo familiare.

Per "prima casa" si intende quella di abitazione stabile e ordinaria.

Sono fatti salvi i casi in cui il dipendente richiedente e gli altri familiari come sopra specificati siano proprietari di nuda proprietà gravata di usufrutto per legge o successione e/o proprietari pro indiviso fino al 50% (escluso il caso di comproprietà con il proprio coniuge non effettivamente e legalmente separato che realizzi la disponibilità totale del bene).

È altresì ammessa la richiesta di anticipazione a favore del figlio non convivente ovvero del figlio che si distacchi dal nucleo familiare ed elegga altrove il proprio domicilio.

Detto figlio in tal caso non deve essere proprietario di alcuna proprietà immobiliare e il richiedente e il coniuge non dovranno essere proprietari di altra casa ad eccezione della casa di abitazione.

Nel concetto di acquisto si considera ricompreso l'acquisto da terzi con eventuale contestuale ristrutturazione, il consolidamento di proprietà in presenza di quota già posseduta, l'assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio ovvero il completamento della costruzione già iniziata, il riscatto, la ristrutturazione per dichiarata inagibilità e in subordine temporale l'ampliamento della casa, inadeguata, già in proprietà.

## **ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DELLE ISTANZE IN CASO DI RICHIESTA PER SPESE SANITARIE**

La richiesta dell'anticipazione per le spese sanitarie deve essere corredata della documentazione relativa all'infermità rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche e da preventivi delle spese presumibili redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali.

L'istanza può essere presentata non oltre un anno dalla data di ultima certificazione delle spese sostenute.

In ogni caso, a terapia o intervento eseguiti, il dipendente è tenuto a presentare entro i successivi tre mesi il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso che la spesa documentata risulti inferiore alla somma erogata il dipendente dovrà restituire la parte non utilizzata.

Nell'ipotesi in cui entro 6 mesi dalla data di erogazione, non sia stata avviata la terapia o eseguito l'intervento il dipendente è tenuto alla restituzione dell'intera somma e, in tal caso, è reintegrato nella possibilità di reiterare la richiesta.

La richiesta di anticipazione per spese sanitarie può essere rinnovata nel corso del rapporto di lavoro, sia per nuova patologia sia per ricaduta, salvi i limiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Le restituzioni di cui ai commi che precedono sono effettuate al lordo delle ritenute fiscali.

Le istanze di anticipazione per interventi sanitari sono sottoposte all'esame della Commissione Regionale Sanitaria, Dipartimento Pianificazione Strategica, Assessorato Regionale Salute, che esprime parere vincolante sulla loro conformità alle condizioni del presente regolamento.

## **ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DELLE ISTANZE IN CASO DI RICHIESTA PER ACQUISTO DI PRIMA CASA**

Al fine di ottenere l'anticipazione regolata dal presente articolo occorre presentare la seguente documentazione:

- stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive integrazioni, relativa al dipendente, ove l'acquisto sia previsto per lui, ed anche del figlio ove l'acquisto sia previsto per quest'ultimo.

- certificazione circa lo stato di filiazione nei confronti del dipendente, ovvero dichiarazione sostitutiva, ove l'abitazione sia acquistata per il figlio.

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che né il richiedente (o l'eventuale destinatario dell'acquisto) né i relativi familiari conviventi siano proprietari di casa di abitazione, o dalla quale risulti la proprietà di abitazione non adeguata, corredata da apposita dichiarazione circa i motivi della inadeguatezza.

In relazione alle fattispecie concrete, in aggiunta a quanto sopra, le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

### **1) Acquisto di abitazione da terzi:**

a) In via provvisoria atto preliminare di compravendita con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo.

b) Atto notarile di compravendita da esibire entro sei mesi dalla erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa, oppure se l'acquisto è già stato perfezionato la richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre un anno dalla data dell'acquisto.

La mancata stipula da' luogo alla restituzione dell' intera somma percepita.

Nell'ipotesi in cui si debba procedere alla ristrutturazione contestuale all'acquisto occorre presentare documentazione della spesa da sostenere e sostenuta per la ristrutturazione stessa.

Nel caso in cui si proceda al riscatto del bene occorre produrre documentazione utile a provare la legittimità dell'operazione da effettuare con certificazione dell'ente proprietario.

## **2) Acquisto di abitazione in cooperativa:**

a) In via provvisoria un estratto notarile dell'iscrizione al libro soci e contratto di appalto con la descrizione dell'immobile prenotato ed il costo pattuito unitamente alle ricevute dei primi pagamenti effettuati.

b) Verbale di consegna in custodia in via provvisoria.

c) Atto notarile di assegnazione o prenotazione dell'alloggio da produrre entro un anno dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa.

## **3) Costruzione in proprio:**

a) prescritta autorizzazione edilizia del comune (da produrre con l'istanza);

b) atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno per la costruzione della casa (da produrre con l'istanza);

c) copia denuncia inizio lavori

d) preventivo di spesa (da produrre con l'istanza);

f) fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati con data non anteriore ad un anno oppure da esibire entro i due successivi anni nel caso in cui la costruzione sia ancora in corso al momento della presentazione dell'istanza.

## **4) Vendita di prima abitazione occupata ma insufficiente ( perché non realizza una capacità abitativa pari ad un vano per ogni componente il nucleo familiare, più servizi) finalizzata all'acquisto di altra casa di prima abitazione**

a) Preliminare "dichiarazione giurata" che abbia per oggetto l'impegno a vendere l'abitazione inadeguata, in funzione dell'acquisto della nuova abitazione più idonea (da produrre con l'istanza).

b) In via provvisoria preliminare di compravendita con l'indicazione del prezzo di acquisto definitivo (da produrre con l'istanza).

c) I due "atti notarili di compravendita" (da esibire entro un anno dalla data di erogazione dell'anticipazione).

## **5) Ampliamento della prima casa di abitazione insufficiente (tramite acquisto o costruzione di porzione complementare debbono essere prodotti i seguenti documenti:**

a) Atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il richiedente non sia proprietario di altra casa di abitazione oltre quella per la quale viene avanzata la richiesta di ampliamento.

- b) In aggiunta a quanto previsto alla precedente lett. a) e qualora si intenda realizzare l'ampliamento con acquisto da terzi, occorre produrre la documentazione prescritta per l'acquisto da terzi, ove ricorra tale ipotesi, o la documentazione prescritta in caso di costruzione in proprio.
- c) Documentazione probante la dimensione della casa in proprietà.
- e) Documentazione probante la dimensione di quanto acquistare o costruire.
- f) Preventivo di costi.

#### **Art. 9 - ISTANZE**

Le istanze, da compilarsi secondo i modelli allegati al presente regolamento, debbono essere indirizzate al Fondo Pensioni Sicilia (per i dipendenti in regime di buonuscita) e al Dipartimento della Funzione Pubblica (per i dipendenti in regime di TFR) per il tramite dell'ufficio presso cui il dipendente presta servizio e debbono contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici del dipendente, dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto prescritto per le singole ipotesi di anticipazione;
- documentazione relativa all'immobile o alle spese sanitarie;
- dati di inquadramento nel ruolo organico;
- certificato di servizio e stati matricolari rilasciati dai competenti uffici del personale nonché certificazione da cui risulti la situazione economica del richiedente e la presenza di eventuali cause ostative alla concessione dell'anticipazione.

#### **Art. 10 - RECUPERO SOMME**

Su richiesta il dipendente che si trovi, per comprovati motivi, nella impossibilità di rispettare i termini di presentazione della documentazione previsti dal presente regolamento l'Amministrazione può concedere una proroga.

Allo scadere dei termini assegnati in deroga alla ordinarie previsioni, l'Amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

Qualora il dipendente non provveda alla restituzione in un'unica soluzione, l'Amministrazione procede al recupero rateale con l'aggravio degli interessi legali.

#### **Art. 11 - ALTRE IPOTESI DI EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

L'anticipazione del trattamento dovuto al termine del rapporto di lavoro può essere ottenuta anche per il pagamento della formazione per la quale il dipendente fruisce dei congedi di cui agli art. 5 e 6 della L.53/2000 finalizzata al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di 2° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione, nonché al perseguimento dei percorsi formativi- c.d. formazione continua, per accrescere le competenze/conoscenze personali.

L'istanza deve essere, in questo caso, corredata della seguente documentazione:

- attestati istituto o ente erogatore della formazione in ordine al programma e durata del corso cui l'interessato intende iscriversi;
- relativo preventivo di spesa rilasciato dall'ente o istituto;
- fattura o ricevuta fiscale delle spese al riguardo sostenute da esibire entro due mesi dalla ricezione dell'anticipazione.



E' altresì ammessa la possibilità di ottenere l'anticipazione prevista dal presente regolamento per spese da sostenere nel periodo di fruizione dei congedi di cui all'art. 7 comma 1 L.n. 1204 del 1971, come sostituito dall'art. 3 comma 2 L.53/2000.

A corredo dell'istanza devono essere presentati i seguenti documenti:

- preventivo di spesa relativo agli oneri da sostenere in relazione agli specifici bisogni del figlio/a;
- fattura o ricevuta fiscale in ordine alle spese sostenute da esibire entro due mesi dall'anticipazione.

## **ARTICOLO**

### **Anticipazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto**

- 1. Al fine di armonizzare la normativa in materia di anticipazione dei trattamenti dovuti ai dipendenti regionali al termine del rapporto di lavoro è demandata alla contrattazione collettiva, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2120 c.c. e successive modifiche ed integrazioni, la regolamentazione dei limiti, causali e modalità di erogazione del beneficio.**
- 2. All'atto dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 cessano di avere efficacia e sono conseguentemente abrogate le disposizioni previste dall'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 luglio 1991, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.**
- 3. Al comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 la parola "maturata" è sostituita dalle parole "o del trattamento di fine rapporto maturati".**

## **ARTICOLO**

### **Anticipazione dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto**

- 1. Al fine di armonizzare la normativa in materia di anticipazione dei trattamenti dovuti ai dipendenti regionali al termine del rapporto di lavoro è demandata alla contrattazione collettiva, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2120 c.c. e successive modifiche ed integrazioni, la regolamentazione dei limiti, causali e modalità di erogazione del beneficio.**
- 2. All'atto dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 cessano di avere efficacia e sono conseguentemente abrogate le disposizioni previste dall'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 luglio 1991, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.**
- 3. Al comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 la parola "maturata" è sostituita dalle parole "o del trattamento di fine rapporto maturati".**

## Art. 2120 del Codice civile

### "Disciplina del trattamento di fine rapporto"

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

L.R. 15-6-1988 n. 11

Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985 - 1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale.  
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 18 giugno 1988, n. 27.

(giurisprudenza)

## Art. 20 <sup>(10)</sup>

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita possono chiedere anticipazioni, che non potranno complessivamente superare il 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego alla data della richiesta, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e non coperti da interventi della pubblica amministrazione, o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
2. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dall'ammontare dell'indennità di buonuscita o, comunque, dal trattamento spettante per la cessazione del rapporto.
3. Tra i richiedenti dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione viene compilata una graduatoria annuale utilizzando, in quanto compatibili, i criteri previsti dal regolamento di esecuzione dello *articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73*, e successive modifiche ed integrazioni, per la compilazione delle graduatorie per la cessione di stipendio, e le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo.
4. Per l'erogazione dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione dovrà essere prodotta la documentazione dimostrativa dell'acquisto.

---

(10) Si vedano *D.P.Reg. 31 luglio 1991, n. 41* e il *D.P.Reg. 31 luglio 1991, n. 41*, recante: "Regolamento di esecuzione dell'*art. 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11*, relativo all'anticipazione della indennità di buonuscita ai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio" (pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 settembre 1991, n. 44).

**L.R. 27 aprile 1999, n. 10 (1).**

**Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo.  
Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**

**Art. 45**

**Soppressione fondo concessione prestiti.**

1. Il fondo per la concessione di prestiti ai dipendenti e pensionati della Regione, costituito ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Sono conseguentemente abrogate le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo del medesimo articolo 16.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, il contributo per fondo credito a carico del personale, di cui al quarto comma dell'articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e la relativa disposizione è abrogata. I contributi versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rimborsabili.
3. Sono fatti salvi gli impegni assunti e i pagamenti disposti a carico dei capitoli 50552 e 50553 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1999, nei limiti dei dodicesimi utilizzabili a norma della relativa legge di approvazione.
4. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con banche ed altre istituzioni finanziarie per la concessione di prestiti a tasso agevolato al personale regionale in servizio e in quiescenza, dietro cessione di quote dello stipendio o della pensione per periodi di cinque o dieci anni e fino ad un massimo di un quinto di tali emolumenti comprensivi dell'indennità di contingenza e al netto delle ritenute di legge, con garanzia contro i rischi di perdite a carico dell'Amministrazione regionale nei limiti dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente. Negli stessi termini devono intendersi autorizzati i legali rappresentanti degli enti per i cui dipendenti operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale regionale.